

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - CIG Z793BB2857

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici (es. cerotti, bende, cotone, disinfettanti, termometri etc.) per il riassortimento delle cassette di pronto soccorso oltre che articoli alimentari (es. latte in polvere), destinati a:

- Uffici e Servizi dell'Unione e del comune di Carpi ubicati nel territorio di Carpi
- Istituti comprensivi del territorio di Carpi (primarie di primo grado e secondo grado)
- Nidi d'infanzia del territorio di Carpi
- Scuole d'infanzia del territorio di Carpi

L'elenco dettagliato degli articoli predetti, sulla base dei quali saranno effettuati gli ordinativi di fornitura, sono elencati nel Computo metrico che si allega al presente Capitolato.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 33600000-6 "Prodotti farmaceutici" inserito nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Forniture specifiche per la sanità" del bando MePA relativo ai "Beni".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante – Servizio Acquisti in comune: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a Carpi (MO), 41012 - Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649030 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- Referente amministrativo della procedura: dott.ssa Greta Bei, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649052 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione;

Art. 2 - Durata contrattuale dell'appalto

La durata del contratto è di **n. 1(un) anno** a partire dal **1 Agosto 2023 e fino al 31 Luglio 2024**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di **rinnovare il contratto** per **ulteriori 12 mesi** alle medesime condizioni, rinnovo stimato in **16.500,00 €**.

Art. 3 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **€ 16.500,00 al netto di IVA al 10% (18.150,00 € IVA inclusa)** e/o di altre imposte e contributi di legge. Inoltre sono incluse le spese di trasporto.

Si precisa che, in quanto prodotti di farmacia, gli articoli della fornitura di cui al presente capitolato sono da considerarsi, come da numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i, tassati con IVA al 10% come previsto per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale", mentre per articoli diversi s'intende applicata l'aliquota ordinaria del 22%.

Art. 4 – Modalità di espletamento delle forniture

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi e inviati dall'Ufficio Acquisti in Comune alla Farmacia individuata in base alle richieste e alle necessità di Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e conterranno gli articoli necessari, di cui al Computo metrico.

In particolare, la Farmacia affidataria deve effettuare le consegne sul territorio di Carpi ed è, altresì, tenuta a rifornire direttamente l'utenza dei Servizi Sociali, in particolare per quanto riguarda articoli alimentari (es. latte in polvere).

Gli ordinativi emessi dal RUP, riporteranno le seguenti informazioni:

- Indirizzo di consegna degli articoli e rispettivo referente;
- Numero di telefono da contattare nel caso eventuale di ritiro da parte di un referente;
- Articoli richiesti con il relativo prezzo unitario applicato, come indicati nel Computo Metrico in sede di offerta;
- Ammontare dell'ordinativo;
- Numero di impegno;
- CIG da indicare in fattura elettronica;

L'operatore economico si dovrà rendere disponibile a fornire anche articoli non inclusi nel Computo Metrico, ma che si rendano necessari per garantire il corretto svolgimento dei servizi dell'Unione. Per tali articoli, l'Unione Terre d'Argine dovrà richiedere un preventivo ad hoc alla ditta incaricata e, nel caso di adeguatezza del prezzo, procedere con un ordinativo.

Il fornitore non dovrà accettare:

- ordinativi trasmessi in modo diverso e/o da soggetti differenti dal R.U.P o suo delegato;
- modifiche gli articoli contenuti negli ordinativi trasmessi dal R.U.P.;

In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, si precisa che per gli articoli forniti non sarà autorizzata la relativa fattura e i costi saranno carico del fornitore.

Art. 5 - Obblighi dell'Appaltatore

Il Fornitore è tenuto ad indicare alternative possibili di acquisto di una data tipologia di prodotto, specificandone i prezzi, indicandone il più vantaggioso e comunicando l'esistenza di prodotti generici.

E' altresì tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali campagne promozionali in corso.

L'operatore economico dovrà evadere l'ordinativo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall'Amministrazione, dovrà darne comunicazione scritta all'Ente entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.

Art. 6 – Consegna

Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del Fornitore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura presso il luogo indicato all'interno dell'ordine di fornitura (normalmente presso le sedi degli Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine ubicate all'interno del territorio di Carpi).

La farmacia, unitamente al materiale, dovrà:

- consegnare copia dell'ordinativo;
- emettere in duplice copia i relativi Documenti di trasporto, trasmettendone una copia al Servizio Acquisti in Comune e una copia cartacea al Referente delle strutture.

La sottoscrizione della copia dell'ordine, da parte del Referente del Servizio Richiedente contraente, non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile; pertanto, le farmacie affidatarie sono tenute a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli Ordinativi.

La consegna dovrà avvenire nell'ambito del normale orario di lavoro.

Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'Ordinativo.

Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione.

I Referenti dei Servizi destinatari dei prodotti oggetto di Ordinativo effettueranno i dovuti controlli sulle quantità e sulla conformità degli articoli consegnati.

Qualora la fornitura non fosse conforme a quanto richiesto i Referenti dei Servizi sono tenuti alla segnalazione al RUP e quest'ultimo si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione dei prodotti o eventuale integrazione/ripetizione della fornitura.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

Art. 8 - Fatturazione

La fatturazione delle forniture sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del Fornitore indicare in fattura la dicitura "*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*". Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – Acquisti in Comune con sede legale in Corso Alberto Pio, n. 91, 41012 Carpi (MO) C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 9 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 10 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 11 - Penalità

L'Amministrazione eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore il pagamento di una penalità dello 0,3 per mille per ogni giorno in cui si è verificato un ritardo di consegna.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via P.E.C. al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'impresa affidataria ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale o parziale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo delle forniture effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In ogni modo, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell'impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 13 – Divieti, cessione del contratto, del credito

È fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al Fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il Fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 15 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 16- Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché ai Decreti Ministeriali e a tutta la normativa secondaria di settore in materia farmaceutica e sanitaria.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.